

LE NUOVE CATEGORIE DI AEE

Dal 15 agosto 2018 le nuove categorie AEE, previste nell'All. III del D.Lgs.49/14, basandosi su criteri dimensionali (categorie 4, 5 e 6) oltre che merceologici (categorie 1, 2 e 3), andranno a coprire pressoché tutte le tipologie di AEE esistenti.

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura (*es. condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, frigoriferi, congelatori, ecc.*)
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm² (*es. schermi; televisori; cornici digitali LCD; monitor; laptop, notebook, ecc.*)
3. Lampade (*es. tubi fluorescenti; lampade fluorescenti compatte; lampade fluorescenti; LED, ecc.*)
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici, app. informatiche e per telecomunicazioni, app. di consumo, lampadari, app. per riprodurre suoni o immagini, app. musicali, strumenti elettr. ed elettron., giocattoli e app. per il tempo libero e sport, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo, distributori automatici, app. per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le app. appartenenti alle categorie 1, 2, 3;
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici, app. informatiche e per telecomunicazioni, app. di consumo, lampadari, app. per riprodurre suoni o immagini, app. musicali, strumenti elettr. ed elettron., giocattoli e app. per il tempo libero e sport, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo, distributori automatici, app. per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le app. appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.;
6. Piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm): *es. telefoni cellulari; telefoni; navigatori satellitari (GPS), calcolatrici tascabili; router; PC; stampanti.*

In corsivo alcuni esempi ricavati dall'allegato IV del d. lgs.49/14, nel quale sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo gli apparecchi che ricadono in ciascuna delle 6 categorie; l'elenco è unicamente uno strumento di supporto, se l'apparecchio non figura nell'allegato IV non è esclusa la possibilità che il prodotto rientri nel campo di applicazione.

**ALCUNI ESEMPI DI NUOVE AEE E DI ESCLUSIONI A PARTIRE DAL 15 AGOSTO 2018
SECONDO LE INDICAZIONI DEL COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO RAEE**

1. **CALDAIE:** il caso delle caldaie è uno di quelli in cui potrà essere necessario ricorrere a quesiti al Comitato di vigilanza per valutare, in base al modello e caratteristiche tecniche specifiche, se rientrano o meno nel nuovo ambito di applicazione, in considerazione dell'evoluzione tecnologica.
Caldaie di prima generazione: la fonte primaria di energia che consente all'apparecchiatura di svolgere la sua funzione fondamentale (cioè il riscaldamento) è il gas, mentre l'energia elettrica garantisce solo funzioni di

controllo o supporto, pertanto NON era stata considerata un AEE. Caldie di ultima generazione (come quelle a condensazione): l'evoluzione tecnologica ha introdotto l'uso dell'energia elettrica anche ad altri fini, e il Comitato di Vigilanza e Controllo Raee ha interpretato che sono incluse nell'ambito del d. lgs. 49/14.

2. **COMPONENTISTICA:** i componenti di un'AEE che soddisfano la definizione di AEE e che sono dotati di una funzione indipendente rientrano nel campo di applicazione della norma sui RAEE. Alcuni esempi, secondo le indicazioni del Comitato di Vigilanza e controllo:

- **l'hard disk** di un PC è componente, escluso, se integrato o assemblato all'interno del PC, ma è un AEE se munito di proprio involucro, con funzione di memorizzazione di dati autonoma disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni oltre a quelle semplici che possono essere eseguite da qualsiasi persona,
- **prolunghe e avvolgicavo** sono AEE; mentre NON sono AEE i **cavi elettrici privi di connettori, i fusibili e gli attuatori**,
- gli **inverter fotovoltaici** sono AEE; mentre ci sono inverter che, pur rientrando nella definizione di AEE, sono esclusi quando progettati e immessi al consumo come componente da integrare in un'altra AEE per il corretto funzionamento di quest'ultima, ad esempio NON sono AEE le **schede inverter del monitor LCD**, in quanto componenti di tali monitor,
- gli **impianti di videosorveglianza, di sicurezza e controllo accessi, di citofonia e videocitofonia** sono stati considerati AEE dal Comitato di Vigilanza a partire dal 1/1/2018, ne consegue che i loro componenti quando specificatamente dedicati a tali impianti sono AEE:
 - Videosorveglianza (es. telecamere, brandeggi, ricevitori di telemetria, decoder e trasmettitori, amplificatori di linea, ciclici, quadrivisori e commutatori video, multiplexer, matrici, videoregistratori, illuminatori/lampade alimentatori, distributore video, tastiera, joystick, ecc.)
 - Antintrusione/controllo accessi (es. centrali, organi di comando per antintrusione, avvisatori ottico acustici, schede di analisi, sistemi di trasmissione, lettori, controllori, badge/tag/chiavi, varchi automatici, elettroserrature, antenne e distaccatori /disattivatori per antitaccheggio)
 - Citofonia e videocitofonia (es. ingresso pedonale, videocitofono/citofono, nodo audio/video, alimentatore, modulatore SCS, telecamera, ecc.),
- sono stati considerati AEE dal Comitato di Vigilanza a partire dal 1/1/2018 anche i **contatori di gas elettronici, gruppi di continuità-UPS, altri trasformatori e alimentatori**.

3. **ESPLICITE ESCLUSIONI PREVISTE DAL D.LGS. 49/14:** altri esempi di cosa è o NON è AEE si ricavano dall'interpretazione delle esplicite esclusioni fornite dal Comitato di Vigilanza e Controllo Raee.

- **apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del d. lgs. 49/14**, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura.

1) saranno considerati AEE:

- i **dispositivi di navigazione satellitare** che svolgono il loro corretto funzionamento anche senza l'inserimento nelle vetture;
- le **AEE integrate in un articolo di arredamento** che non sono specificamente progettate per integrarsi in esso o che possono adempiere le loro funzioni anche se non facenti parte di questi mobili.

A cura dell'Area Consulenza Sixtoma Spa

2) NON saranno considerati AEE:

- i **dispositivi di navigazione satellitare integrati** nelle auto
- le **AEE appositamente progettate e installate per adattarsi ad un articolo di arredamento** che possono svolgere le loro funzioni solo se fanno parte di questi elementi di arredo.

- le **lampade a incandescenza**, pertanto saranno considerate AEE tutte le altre tipologie di lampade.
- le **installazioni fisse di grandi dimensioni**, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni. Ossia le installazioni che hanno queste caratteristiche: sono una combinazione di macchine, componenti e altri dispositivi; sono assemblate, installate e disinstallate da professionisti; sono installate come parte di un edificio o di una struttura in una predefinita area; sono state costruite “su misura” solo per quella installazione

NON saranno considerati AEE **l'ascensore, gli impianti di risalita, il sistema di trasporto degli oggetti** (ad es. nastro trasportatore di bagagli negli aeroporti), **un impianto di stoccaggio automatico, un'installazione di generazione elettrica, un'infrastruttura di segnalazione ferroviaria, pompe di erogazione del carburante, un'installazione di impianto di climatizzazione** destinato esclusivamente a usi professionali, non scomponibili in un numero finito di unità di condizionamento d'aria.

- gli **utensili industriali fissi di grandi dimensioni**, ossia gli utensili che hanno queste caratteristiche: sono immessi sul mercato come utensili e non costruiti “su misura”, sono installati in modo permanente in un dato luogo, sono “grandi” in termini di dimensioni e prestazioni (es. peso oltre 2 ton, volume oltre 15,625 mc).

- NON saranno considerate AEE le **pompe, i generatori di corrente, le macchine da stampa, gli utensili per il controllo numerico, le fresatrici e le foratrici a ponte, le presse per formare i metalli e i compressori.**

- i **mezzi di trasporto di persone o di merci**, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati (Reg. UE 168/2013)

1) NON saranno considerati AEE

- i **veicoli con un numero di ruote diverso da due** destinati a persone con difficoltà motorie, le poltroncine montascale e sistemi affini e le scale mobili.

2) saranno considerati AEE:

- gli **hoverboards, i segways e i monopattini elettrici, le bici elettriche**

- le **macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale**, con alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento, continuo o semi-continuo, tra una serie di postazioni fisse durante il lavoro

NON saranno considerati AEE i **carrelli elevatori elettrici, le spazzatrici stradali, le macchine tagliaerba, le carriere elettriche e altre macchine da piccolo giardinaggio.**

- le **apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo**, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese

1) NON saranno considerati AEE:

- i **prototipi e le apparecchiature realizzate al solo scopo di ricerca e sviluppo.**

2) saranno considerati AEE:

- **dispositivi quali centrifughe o di misura della pressione del sangue**, se l'apparecchiatura è utilizzabile sia per la ricerca e sviluppo, sia come dotazione in ospedali, sia per scopi educativi.

- i **dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro**, qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del DPR 254/2003, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi.

1) NON saranno considerati AEE:

- i **pace-makers;**

2) saranno considerati AEE:

- i **dispositivi automatici per il controllo e la somministrazione dell'insulina**, in quanto possono essere riutilizzati dopo la sostituzione della parte potenzialmente infetta.

- le **apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale**, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari.
- le **apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.**